



TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO

IL PRESIDENTE quale coordinatore degli uffici del Giudice di Pace

DECRETO N. 28/2020 Gen. GdP

OGGETTO: Semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti ed istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 previste dall'art.24 comma 4 D.L. 137/2020.

Modalità operative per gli Uffici del Giudice di Pace di Avellino e di Sant'Angelo dei Lombardi

Rilevato che:

- con provvedimento del Direttore Generale del D.G.S.I.A. del 9 novembre 2020 è stata data attuazione all'art.24 del Decreto Legge 137 del 28 Ottobre 2020, nella parte in cui prevede che "Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio";
- agli uffici del Giudice di Pace di Avellino e di S. Angelo dei Lombardi sono state assegnate le seguenti caselle di posta elettronica certificata:

depositoattipenali.gdp.avellino@giustiziacert.it

depositoattipenali.gdp.santangelodeilombardi@giustiziacert.it

- per i detti Uffici del Giudice di Pace, anche in coerenza con quanto previsto per il Tribunale di Avellino, appare necessario dare le seguenti indicazioni.

Per il formato dell'atto e per le modalità di invio dei documenti allegati in forma di documento informatico si ricordano le specifiche tecniche informatiche di cui all'art. 3 del Provvedimento del

Direttore Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati – Ministero della Giustizia (m_dg.DOG.09/11/2020,019791.id), così determinate:

- 1. L'atto da depositare attraverso il servizio di posta elettronica certificata presso gli uffici giudiziari è in formato PDF, ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; la sottoscrizione deve avvenire tramite firma digitale o firma elettronica qualificata.*
- 2. I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico sono in formato PDF e le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi.*
- 3. Le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CADES e gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante.*
- 4. La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti e istanze è pari a 30 Megabyt.*

Va conservata la ricevuta di conferma di recapito generata dal sistema.

Con riferimento al capo 1 sopra riportato, per il primo periodo di applicazione della procedura e comunque non oltre il 30 novembre 2020, avendo la Camera Penale evidenziato la difficoltà di alcuni avvocati ad acquisire quanto necessario per la firma digitale o per la firma elettronica qualificata, saranno acquisite le istanze anche se prive di queste ultime, purché provenienti univocamente da p.e.c. riferibili al difensore.

Per consentire adempimenti di cancelleria rapidi ed efficienti e velocizzare l'inoltro al magistrato destinatario, nell'intestazione dell'atto inoltrato l'utente avrà sempre cura di indicare:

1. l'Ufficio di destinazione;
2. quanto all'ufficio di Avellino, il settore di destinazione, distinguendo tra G.I.P. e Dibattimento;
3. laddove siano conosciuti, il numero e anno del procedimento cui l'istanza si riferisce (es. R.G. 9999/2020) e il nome del magistrato;
4. il tipo di atto allegato (es. lista testi, nomina difensore).



Il deposito è consentito per le seguenti principali tipologie di istanze e/o richieste, indicate solo in via esemplificativa per frequenza statistica, ferma la facoltà di deposito di ogni altro atto rientrante nella previsione di legge.

- liste testimoniali;
- nomina difensori e rinuncia al mandato;
- memorie;
- richieste di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento;
- istanza di ammissione al gratuito patrocinio (**non** le richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio che, come da provvedimento del DGSIA prot. 9802 del 6/10/2020, deve avvenire esclusivamente tramite il Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia);
- istanze di oblazione;
- incidenti di esecuzione.

La casella di posta elettronica sarà consultata e lavorata dal personale delle cancellerie penali presso i sopra indicati Uffici al massimo entro il giorno lavorativo successivo al deposito.

Ove per la tipologia di atto depositato occorra il versamento di oneri fiscali, essi andranno assolti con le modalità telematiche previste dalla legge.

Le modalità di trasmissione di cui all'oggetto verranno meno alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35 (art. 24 co.4 D.L. 137/2020 cit.).

COMUNICAZIONI.

Si dispone l'immediata comunicazione del presente decreto alle unità amministrative con funzioni apicali dei menzionati Uffici del Giudice di Pace; ai G.O.P. in servizio presso gli stessi; al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale Iripina.

Avellino, 20.11.2020

**Il Presidente coordinatore
Dott. Vincenzo Beatrice**

